

## LETTURE

### GLI SCRITTI DI SALVATORE RICCOBONO.

1. Purtroppo, la diffusione del primo volume degli *Scritti di diritto romano* [I. *Studi sulle fonti* (Palermo 1957) p. VII + 474] di Salvatore Riccobono ha coinciso con la morte del Maestro. L'abnegazione di Giovanni Baviera e di Bernardo Albanese, il primo e l'ultimo allievo nel tempo, non è stata forse nemmeno coronata dall'elogio vivo del grande romanista morente.

Quindici scritti, di vario carattere e di diversa provenienza, che spaziano nel tempo tra il 1893 e il 1948: alcuni di maggiore, altri di minore importanza, ma tutti singolarmente discorsivi e vivaci, quasi sgorgati di getto dalla faccenda dell'autore. Rileggerli significa rivivere la personalità del Riccobono, e riviverla nei temi che gli furono certamente più cari, nei temi su cui ritornò, indirettamente, in quasi ogni altro suo lavoro, perchè giustamente da lui ritenuti basilari nello studio del diritto romano.

A voler prescindere da valutazioni singole, che sarebbero sostanziali ripetizioni di giudizi, generalmente positivi, ormai da tempo pronunciati, l'attenzione di chi abbia per le mani questo volume di *Studi* si ferma, essenzialmente, su tre gruppi di scritti: un primo, relativo alle opere di Paolo *ad Plautium* e di Giuliano *ex Minicio*; un secondo, concernente il valore scientifico delle opere giurisprudenziali classiche; un terzo, riguardante la natura e l'utilità delle compilazioni postclassiche e bizantine.

2. Gli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus « ad Plautium »* [p. 1 ss. = *BIDR.* 6 (1893) 119 ss.] e *Gli studi critici sulle fonti del diritto romano*, che recano per sottotitolo βιβλία 85 *Julianus « ex Minicio »* [p. 45 ss. = *BIDR.* 7 (1894) 226 ss., 8 (1895) 169 ss.] appartengono, come è noto, alla primissima produzione del Riccobono. Era il Riccobono, si usa dire, della « prima maniera », quella critica, anzi ipercritica, che si risolveva in indagini esegetiche minutissime, generalmente coronate da giudizi radicali circa le presunte, vastissime, interpolazioni postclassiche, e sopra tutto giustinianee. Mentre lo studio sui sei libri *ex Minicio* è completo, e minuziosamente rifinito, quello relativo all'opera assai più vasta e impegnativa di Paolo *ad Plautium* è rimasto soltanto abbozzato: l'autore lo interruppe allo scopo di dare la precedenza allo scritto su Giuliano, ma finì per non completarlo più, pur se lo riprese più volte per assaggi parziali, di cui rimane traccia in altre sue opere.

In una postilla all'articolo su Paolo *ad Plautium* (postilla datata « Natale 1941 », il Riccobono, mentre dà conto degli ulteriori studi parziali sulla

opera paolina, spiega, con la abituale modestia, il perchè di questo suo abbandono: difficoltà pratiche di ricerca nelle biblioteche italiane, ma sopra tutto difficoltà di giungere a conclusioni sicure di fronte allo stato dei 206 frammenti accolti nei *Digesta*, dei quali « una buona metà contengono semplici decisioni o massime avulse dal contesto delle ampie trattazioni, onde qualsiasi induzione rispetto alla materia trattata, al sistema dell'opera ed alla paternità dei brani superstiti è resa difficile, e per lo più, anzi, disperata ». In verità, il carattere poco convincente delle ricerche dedicate dal Ferrini, dopo lo studio del Riccobono, al tema [cfr. FERRINI, *Contributo allo studio critico delle fonti del diritto romano*, Nota « t »: *I libri « ad Plautium » di Paolo*, in *AAMo.* 1894, 169 ss. = *Opere* 2 (1928) 205 ss.] inviterebbe, a tutta prima, a dar credito a questa affermazione, se non sorgesse il dubbio, di fronte a questa come a varie altre opere minori del Ferrini, che quest'ultimo non dedicò in realtà all'argomento quella attenzione e quella costanza di indagine, che viceversa lo caratterizzano in altri suoi scritti.

La realtà è, probabilmente, un'altra. Il Riccobono, temperamento di autentico Maestro, non seppe, dopo aver troncato gli studi su Paolo « *ad Plautium* », rinunciare ai nuovi e più vasti orizzonti che frattanto gli si andavano aprendo davanti. La sua missione era di additare le nuove vie, piuttosto che di percorrerle tutte sino in fondo. La sua opera, notoriamente, non consta dei soli suoi scritti, ma si completa attraverso gli scritti, spesso eccellentissimi, degli allievi — Biondi, Guarneri-Citati, Chiazzese, Sanfilippo e via dicendo —, che ne hanno assimilato e rivissuto, da par loro, il pensiero. E purtroppo non vi è stato, fin oggi, l'allievo, che, raccogliendo il suo insegnamento, abbia voluto portare a termine, eventualmente riplasmandola in una sua propria e personale visione, questa ricerca giovanile del Maestro.

Ma se un'impressione si trae, profondissima, dalla nuova lettura di queste pagine sull'opera di Paolo *ad Plautium*, è proprio quella che essa possa e debba essere ripresa e terminata. Lo stato attuale delle ricerche romanistiche, così ampiamente dedite alla ricostruzione delle figure concrete dei giuristi classici e delle opere loro, è quanto mai propizio all'impegno. E il migliore omaggio che potrà rendersi alla memoria di Salvatore Riccobono sarà costituito, a mio avviso, proprio dall'iniziativa di qualche giovane forza dei nostri studi, che si assuma il compito di penetrare nei cunicoli di una miniera, che si annunzia ricchissima, al fine di portarli avanti sin là dove il Riccobono giovane di sessant'anni fa si era proposto di arrivare.

3. E' importante notare, anche perchè lo si è generalmente dimenticato, che già nel suo primissimo scritto sull'opera di Paolo *ad Plautium* il Riccobono avvertì ed espresse, in germe, quella esigenza di distinguere tra interpolazioni formali e sostanziali, la quale si sarebbe maturata col tempo e sarebbe divenuta l'asse centrale del suo insegnamento romanistico. Si leggano, ad esempio, questi periodi: « se è vero che in un dato frammento il nesso od il verso delle idee, od altro che sia, esclude che un giurista classico abbia pensato e scritto in quel modo, non è detto ancora o provato che là ci sia il pensiero

di Triboniano », « nè si deve sfuggire, come si è fatto finora, la questione se noi ci troviamo di fronte ad un'interpolazione solamente formale, oppure anche sostanziale », « e le difficoltà non sono insormontabili; bisogna sforzarsi a trovar la via da battere » (p. 6).

Questo orientamento giovanile chiarisce, contro le troppo facili asserzioni di alcuni critici [e in particolare dell'ALBERTARIO, *La critica della critica*, in *BIDR.* 42 (1934) 550 ss. = *Studi* 5 (1937) 323 ss.], il processo di evoluzione (e non rivoluzione) verificatosi con gli anni in Riccobono; lo chiarisce e, se pure fosse necessario, ampiamente lo giustifica; La giurisprudenza romana — ci ha insegnato indelebilmente il Riccobono — non fu quella giurisprudenza casistica e antisistemica (o asistemica), che si riteneva essa fosse agli inizi di questo secolo: la giurisprudenza romana fu anch'essa, sebbene in maniera e misure diverse da quelle oggi correnti nella moderna scienza del diritto, una giurisprudenza sistematica, e si preoccupò grandemente, sia in età preclassica che in età classica, della sistemazione dei concetti giuridici, nel quadro peraltro di una visione realistica del fenomeno giuridico.

In realtà quello che differenzia la sistematicità della giurisprudenza romana dalla sistematicità di certa « Begriffsjurisprudenz » contemporanea è solo la valutazione dei presupposti del diritto: presupposti che la giurisprudenza romana mai si illuse puerilmente avessero carattere logico ed immutabile, ma che essa, profondamente permeata di senso storicistico com'era, giudicò meramente empirici, condizionati cioè agli ambienti in cui si erano formati e irrobustiti, spesso perciò alogici perchè squisitamente storici. Mentre l'orientamento « scientifico » moderno è, in prevalenza, quello, veramente assurdo, di fondare i sistemi giuridici su basi astrattistiche, l'orientamento « scientifico » romano fu quello di sistemare il diritto senza falsarne e coartarne la radice storica.

Da questo punto di vista, assumono grandissimo valore, pur nella loro brevità e occasionalità, due scritti di questa raccolta: quello sugli *Elementi sistematici nei commentari « ad edictum »* [p. 263 ss. = *BIDR.* 44 (1937) I ss.] e quello di *Recensione alla History of Roman Legal Science* dello Schulz [p. 447 = *BIDR.* 53-54 (1948) 399 ss.]. Essi sono ambedue intesi a rivendicare, nel più reciso dei modi, il valore, e vorrei dire la dignità, della giurisprudenza classica, rea soltanto di non aver prediletto gli schemi fantasiosi, le costruzioni forzosamente unitarie, le sottigliezze cerebrine, che formano tanta parte della moderna concezione della giurisprudenza come scienza: « s'ignora ancora che Roma, *necessitate cogente*, seppe trasformare il suo diritto primitivo, arcaico, in un poderoso organismo giuridico con caratteri universali e progredito » (p. 454).

4. E l'Oriente? Quale ruolo giocò l'Oriente postclassico nello sviluppo del diritto romano? La grande polemica col Mitteis e, diciamo pure, con quella che era la maggioranza dei romanisti, almeno sino a qualche anno fa, non poteva non rispecchiarsi negli scritti riprodotti in questa raccolta.

Possono essere, sotto questo profilo, segnalati alcuni studi di argomento

limitato, i quali peraltro, forse proprio per ciò, costituiscono significative riprove, se non della totale verità, almeno della parziale attendibilità della ormai notissima concezione riccoboniana. In primo luogo lo scritto, bellissimo anche se non pienamente convincente, su *Gli scolii sinaitici* [p. 273 ss. = *BIDR.* 9 (1898) 217 ss.], ove il Riccobono avanza la tesi che i notissimi scolii siano un commentario greco all'opera di Ulpiano *ad Sabinum* elaborato nelle Scuole d'Oriente del V secolo e riveduto dopo la Compilazione di Giustiniano. Ancora: gli studi sulla versione di Armenopulo [p. 337 ss. = *SS. Moriani* (1905); p. 351 ss. = *AG.* 76 (1906) 457 ss.]. Ma sopra tutto, le ricerche fondamentali su *Il valore delle compilazioni giuridiche bizantine per lo studio critico del « Corpus iuris civilis »* [p. 365 ss. = *Mélanges Fitting* 2 (1908) 465 ss.], e su *Tracce di diritto romano classico nelle collezioni giuridiche bizantine* [p. 393 ss. = *BIDR.* 18 (1907) 197 ss.], nelle quali, affermandosi, forse esageratamente, che le Collezioni giuridiche bizantine sono spesso più fedeli ai modelli classici dei frammenti del *Corpus iuris*, si rafforza notevolmente la tesi avversa alla corruzione che le opere classiche avrebbero subito in età bizantina.

Quest'ultimo gruppo di scritti è tutto quanto anteriore alla deflagrazione della polemica contro Mitteis: maggiore ne è, appunto per questo, il valore semantico. E' confermato, in altri termini, che le due « maniere » di Riccobono, cui accennavamo al principio di queste note, divergono tra loro assai meno di quanto non sia dato pensare a tutta prima. In sostanza, si tratta, piuttosto, di due espressioni formali diverse della complessa personalità del Riccobono: l'una tuttora adagiata nei solchi della *communis opinio* degli inizi del secolo, l'altra coscientemente ribelle alla stessa, ma ambedue sostanzialmente identiche, o quanto meno organicamente connesse, nella riluttanza a negare con troppa facilità al diritto romano i suoi « valori » più significativi.

Chiedersi, a questo punto, se sia oggi possibile, nell'antitesi Mitteis-Riccobono, assegnare decisamente la palma della vittoria all'una piuttosto che all'altra tendenza: chiederselo sarebbe forse eccessivo, anche perchè prematuro. In verità, chi guardi serenamente allo sconfinato campo da esplorare, non può non convenire che esso non è stato ancora tutto quanto sufficientemente indagato. Questo volume di *Scritti* di Salvatore Riccobono potrà, dunque, anche servirci come richiamo alla opportunità di perseverare nello studio, affascinante, delle vicende postclassiche del diritto romano.

Chi sa che un giorno non si possa giungere ad una soluzione soddisfacente? Può darsi che non sarà una soluzione netta. Ancora una volta dovremo accorgerci della profonda verità di quella osservazione di Alessandro Manzoni, secondo cui la ragione e il torto non possono essere tanto nettamente divisi, che un po' dell'una non rimanga dalla parte dell'altro, e viceversa. Ma quel che importa è che la soluzione sia giusta, accettabile, plausibile. E in questa direzione già una indicazione utilissima ci è pervenuta di recente dall'Arangio-Ruiz, in un articolo in onore di Riccobono apparso in una rivista non specializzata [*Studi romani* 5 (1957) 254 s.l. Vale la pena di riportarla integralmente, a beneficio di chi non avesse a portata di mano quella pubblicazione: « E

quanto alle influenze dei diritti ellenistici sugli ultimi sviluppi del diritto romano penso oggi che l'ardente tenacia dell'opposizione fra gli autori che sulle orme del Mitteis l'affermano e quelli che sulle orme di Riccobono la negano possa essere in parte ricondotta alla diversità fra le branche del diritto privato rispettivamente preferite. E' infatti fenomeno costante la persistenza delle tradizioni nazionali nelle materie di quello che i medievalisti chiamavano lo statuto personale, cioè nei rapporti giuridici di famiglia e di successione, mentre è normale che in materia di statuto reale, proprietà ed obbligazioni, le tradizioni locali tendano più facilmente ad adeguarsi ai sistemi giuridici tecnicamente superiori. Come gli egiziani di oggi, ad esempio, hanno un codice civile non molto differente dagli altri sorti ad imitazione del codice Napoleone, anzi — per il fatto che giuristi nostri ebbero in una sua prima redazione gran parte — conforme in più punti al codice nostro del 1865, — ma un codice civile che regola solamente lo statuto reale, rimanendo lo statuto personale sostanzialmente incardinato nella tradizione coranica — e come tutti i tentativi di raggiungere un diritto privato sopranazionale si limitano rigorosamente alle sfere dei rapporti commerciali e delle obbligazioni, così non è da meravigliare che proprio nell'ordinamento della famiglia e della successione, particolarmente studiato dal Mitteis e dai suoi seguaci (fra essi compreso chi scrive), le idee dei provinciali dell'Oriente siano rimaste anche dopo il raggiungimento della cittadinanza romana tanto tenaci, da imporsi infine agli stessi imperatori, mentre nella materia della proprietà e in quella dei traffici il diritto romano, incomparabilmente più perfetto dal punto di vista tecnico, ha seguito a svolgersi secondo il proprio ritmo, potenziando esigenze che già erano in germe nell'età classica e appiattendosi peraltro nella tendenziale unità del sistema, la sola conveniente ai principi direttivi della monarchia assoluta ed al diminuito interesse scientifico dei giudici e degli avvocati ».

ANTONIO GUARINO

#### IL PATRONATO NEL BASSO IMPERO.

1. L'esortazione che il Palanque<sup>1</sup> aveva rivolto, nel 1943, agli storici del mondo tardo-romano, invitandoli ad un attento riesame delle opere retoriche del IV secolo per una più profonda comprensione dello spirito dell'epoca, ha trovato eco, a dodici anni di distanza, nel commento dell'Harmand al *Ἐπι τῶν προστάσεων* di Libanio. All'invito lo Harmand si rifà esplicitamente nella premessa al suo studio dal titolo *Libanius. Discours sur les patronages* ([Paris 1955] pp. 210) che, riproponendo all'attenzione degli studiosi i problemi del *De Patrocinis*, attesta, colla mirabile analisi che il Mazzarino di recente ha dato del *De Rebus Bellicis* nei suoi « *Aspetti* », e col saggio in data 1955, ma apparso solo qualche mese fa, del Petit<sup>2</sup>, un interesse nuovo per questa letteratura politica tanto spesso, a torto, ignorata.